

# COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

*Area Finanze e Patrimonio  
Servizio Tributi ed Estimi Catastali*



## ***Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. (T.A.R.S.U.)***

***(Capo III D.Lgs. 15/11/1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni)***

Approvato con deliberazione Commissario straordinario n. 29 del 14.4.2004

e modificato all'art.14 con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/10/2013



# I N D I C E

Articolo	Descrizione	Pagina
<b>TITOLO 1° - NORME GENERALI</b>		
Art. 1	<a href="#">Oggetto e campo di applicazione del Regolamento</a>	Pagina 4
Art. 2	<a href="#">Istituzione del tributo</a>	Pagina 4
<b>TITOLO 2° - ELEMENTI DEL TRIBUTO</b>		
Art. 3	<a href="#">Zone di applicazione</a>	Pagina 5
Art. 4	<a href="#">Presupposto della tassa</a>	Pagina 5
Art. 5	<a href="#">Soggetti passivi della tassa</a>	Pagina 5
Art. 6	<a href="#">Definizione di locali ed aree tassabili</a>	Pagina 6
Art. 7	<a href="#">Locali ed aree non utilizzate</a>	Pagina 6
Art. 8	<a href="#">Locali ed aree non tassabili</a>	Pagina 7
Art. 9	<a href="#">Locali dei complessi industriali</a>	Pagina 7
Art. 10	<a href="#">Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche</a>	Pagina 7
<b>TITOLO 3° - TARIFFAZIONE</b>		
Art. 11	<a href="#">Obbligazione tributaria</a>	Pagina 9
Art. 12	<a href="#">Gettito della tassa</a>	Pagina 9
Art. 13	<a href="#">Norme per la determinazione delle superfici</a>	Pagina 9
Art. 14	<a href="#">Classificazione di locali ed aree</a>	Pagina 10
Art. 15	<a href="#">Riduzione per particolari condizioni d'uso</a>	Pagina 10
Art. 16	<a href="#">Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi</a>	Pagina 11
Art. 17	<a href="#">Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio</a>	Pagina 11
Art. 18	<a href="#">Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio</a>	Pagina 12
Art. 19	<a href="#">Agevolazioni</a>	Pagina 12
Art. 20	<a href="#">Tassa giornaliera di smaltimento</a>	Pagina 12
<b>TITOLO 4° - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO</b>		
Art. 21	<a href="#">Funzionario responsabile</a>	Pagina 14
Art. 22	<a href="#">Compenso incentivante al personale addetto</a>	Pagina 14
Art. 23	<a href="#">Utilizzazione del fondo</a>	Pagina 14
<b>TITOLO 5° - DENUNCIA, ACERTAMENTO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>		
Art. 24	<a href="#">D e n u n c e</a>	Pagina 15
Art. 25	<a href="#">Accertamento e controllo</a>	Pagina 15
Art. 26	<a href="#">Accertamento con adesione</a>	Pagina 16
Art. 27	<a href="#">Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione</a>	Pagina 16
Art. 28	<a href="#">Procedura per l'accertamento con adesione</a>	Pagina 16
Art. 29	<a href="#">Atto di accertamento con adesione</a>	Pagina 16
Art. 30	<a href="#">Contenzioso</a>	Pagina 17
Art. 31	<a href="#">Convenzioni per la individuazione delle superficie</a>	Pagina 17
Art. 32	<a href="#">Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali</a>	Pagina 17
Art. 33	<a href="#">Riscossione</a>	Pagina 18
Art. 34	<a href="#">Rimborsi</a>	Pagina 18
Art. 35	<a href="#">Sanzioni</a>	Pagina 18
<b>TITOLO 6° - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b>		
Art. 36	<a href="#">Principi generali</a>	Pagina 19
Art. 37	<a href="#">Informazione del contribuente</a>	Pagina 19
Art. 38	<a href="#">Conoscenza degli atti e semplificazione</a>	Pagina 19
Art. 39	<a href="#">Motivazione degli atti – Contenuti</a>	Pagina 19
Art. 40	<a href="#">Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti</a>	Pagina 20
Art. 41	<a href="#">Interpello del contribuente</a>	Pagina 20



Articolo	Descrizione	Pagina
<b>TITOLO 7° - DISPOSIZIONI FINALI</b>		
Art. 42	<a href="#">Disposizioni finali</a>	Pagina 21
Art. 43	<a href="#">Norme di rinvio</a>	Pagina 21
Art. 44	<a href="#">Variazione del Regolamento</a>	Pagina 21
Art. 45	<a href="#">Tutela dei dati personali</a>	Pagina 21
Art. 46	<a href="#">Norme abrogate</a>	Pagina 21
Art. 47	<a href="#">Termine per la conclusione dei procedimenti</a>	Pagina 21
Art. 48	<a href="#">Pubblicità del regolamento</a>	Pagina 22
Art. 49	<a href="#">Entrata in vigore</a>	Pagina 22

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMANTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.) (D.Lgs.15/11/1993 n.507 e successive modifiche ed integrazioni)**

## **TITOLO 1° NORME GENERALI**

### **Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, di seguito indicato come D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
  - b) la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell'Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.
3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente regolamento si applica sino all'anno precedente all'applicazione, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni.

### **Articolo 2 Istituzione del tributo**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal Capo III del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 e successive modifiche ed integrazioni secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. del 10.09.1982, n.915 in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

## **TITOLO 2° ELEMENTI DEL TRIBUTO**

### **Articolo 3**

#### **Zone di applicazione**

**( Art. 59 – commi 2 e 5 – Art. 79 – comma 3 del D. Lgs. 507/1993)**

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri casi ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni, in regime privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.4, comma 5, e nei limiti di cui all'art.59, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.507/1993.
3. La tassa è comunque applicata per intero a tutti gli utenti (salvo i casi di esenzioni, riduzioni, agevolazioni, previste dal presente Regolamento) anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

### **Articolo 4**

#### **Presupposto della tassa**

**( Art. 62 – commi 1 e 4 del D. Lgs. 507/1993)**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali nonché delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti nel presente Regolamento.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso in cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, quando tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Nelle zone di cui al precedente articolo 3, comma 2, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

<b>misura della riduzione</b>	<b>distanza dal contenitore più vicino</b>
20 %	non più di 300 ml
30 %	non più di 1000 ml
40 %	oltre 1000 ml

## **Articolo 5**

### **Soggetti passivi della tassa**

**(Art. 63 del D. Lgs. 507/1993)**

1. La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo ( proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali di cui al precedente articolo 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.
2. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

## **Articolo 6**

### **Definizione di locali ed aree tassabili**

**(Art. 62 del D. Lgs. 507/1993)**

1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quelli dove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, le superfici utili di:
  - a) tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, ecc.), oltre che quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato ( rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
  - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, e all'esercizio di arti e professioni;
  - c) tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole e chioschi;
  - d) tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografici, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
  - e) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli creativi da ballo e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - f) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
  - g) tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, carceri, etc.
2. Si considerano aree tassabili:
  - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
  - b) tutte le superfici adibite a sede di distribuzione di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio di autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
  - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
  - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato o degli altri enti pubblici, se adibita agli

usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati;

- e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

### **Articolo 7**

#### **Locali ed aree non utilizzate**

( Art. 62 del D. Lgs. 507/1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.

### **Articolo 8**

#### **Locali ed aree non tassabili**

(Art. 62 del D. Lgs. 507/1993)

1. In applicazione di quanto previsto all'art.4, comma 2, del presente Regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- c) le aree scoperte adibite a verde (anche per la parte eccedente i duecento metri);
- d) le superfici utilizzate per le attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- e) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune;
- f) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

### **Articolo 9**

#### **Locali dei complessi industriali**

1. Per locali ove vengono svolte attività industriali si intendono quei locali, ovvero superfici scoperte e sale di lavorazione ove per specifiche caratteristiche strutturali e per presenza di macchinari, ancorché non infissi al suolo, vengono svolte attività dalle quali derivi la produzione di rifiuti direttamente ascrivibili a tale lavorazione al cui smaltimento sono tenuti a provvedere i produttori stessi. I locali o aree sia pure ricompresi nei complessi industriali, ma non adibiti direttamente a lavorazioni industriali e ove si producano altri rifiuti legati alla presenza umana, soggiacciono al pagamento della tassa.

### **Articolo 10**

#### **Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche**

(Legge comunitaria 1995/1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

- A)** Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- 1 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- 2 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 3 - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 4 - accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli

di plastica metallizzati e simili;

5 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;

6 - paglia e prodotti di paglia;

7 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;

8 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;

9 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;

10 - feltri e tessuti non tessuti;

11 - pelle e simil-pelle;

12 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

13 - resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;

14 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

15 - imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;

16 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

17 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);

18 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;

19 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili);

20 - nastri abrasivi;

21 - cavi e materiale elettrico in genere;

22 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

23 - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

24 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

25 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;

26 - accessori per l'informatica.

**B)** I rifiuti elencati sotto la precedente lettera A) e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata dall'attività economica, non superi i 10 Kg./mq. ovvero 01, mc./mq.

Infine,

**C)** sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta indifferenziata;

**D)** non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ad insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

## **TITOLO 3° TARIFFAZIONE**

### **Articolo 11**

#### **Obbligazione tributaria (Art. 64 del D. Lgs. 507/1993)**

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad un anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre successivo in cui ha inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive quando:
  - a) l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostra di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
  - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

### **Articolo 12**

#### **Gettito della tassa (Art. 61 del D. Lgs. 507/1993)**

1. Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettati a tassa sono determinate, dalla Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

### **Articolo 13**

#### **Norme per la determinazione delle superfici**

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani, in base a tariffe determinate secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili.
2. La superficie tassabile è misurata, per i locali, sul filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
3. Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati sempre che adibiti ad uso di soggiorno aventi una altezza di almeno 1,70 m e non costituenti superficie utile ai sensi della normativa urbanistica.
4. In applicazione dell'art.62, comma 3 del D.Lgs n.507/1993, per i locali delle seguenti attività produttive e di servizi ove si producono rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, la superficie tassabile viene determinata applicando la percentuale di riduzione a fianco di ciascuna attività di seguito indicate, rispetto all'intera superficie misurata secondo i commi 2 e 3 del presente articolo:

Attività	Percentuale di riduzione
Autocarrozzerie.....	35%
Lavanderie a secco, tintorie non industriali .....	35%
Autofficina, elettrauto, distributori di carburante.....	35%
Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie artistiche.....	35%
Laboratori di analisi, radiografici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici .....	35%
Autolavaggi, autorimessaggi.....	35%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale metalli e non metalli ( falegnamerie, carpenterie e simili).....	35%
Allestimenti, insegne .....	35%

5. Per eventuali altre attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

6. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

#### Articolo 14

##### Classificazione di locali ed aree

(Art. 68 comma 2 - del D. Lgs. 507/1993)

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.Lgs.507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle categorie di cui alla seguente tabella secondo il loro uso e destinazione

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>
<b>04</b>	<b>Abitazioni private</b>
<b>05</b>	<b>Uffici Opifici industriali</b>
<b>06</b>	<b>Esercizi commerciali</b>
<b>07</b>	<b>Caffè, Bar, Gelateria, Pasticceria etc.</b>
<b>08</b>	<b>Frutta e verdura, Supermercati alimentari</b>
<b>09</b>	<b>Case di riposo, Collegi, Convitti</b>
<b>10</b>	<b>Banche, Agenzie assicurative</b>
<b>11</b>	<b>Industrie, laboratori e botteghe artigianali</b>
<b>12</b>	<b>Magazzini e depositi</b>
<b>13</b>	<b>Circoli politici e sportivi</b>
<b>14</b>	<b>Scuole, musei, biblioteche etc</b>
<b>15</b>	<b>Scuole statali</b>
<b>16</b>	<b>Pertinenze</b>
<b>17</b>	<b>Studi professionali</b>

#### Articolo 15

##### Riduzioni per particolari condizioni d'uso

(Art. 66 commi 3 e 4 del D. Lgs. 507/1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 507/1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N. D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazioni con unico occupante	1/3	1/3
2	Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune	1/3	1/3
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività	1/3	1/3
4	Utenti che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale	1/3	1/3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.	30%	30%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:
  - a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
6. L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

## **Articolo 16**

### **Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi**

**(Art. 67 – comma 2 – del D. Lgs. 507/1993)**

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla categoria cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
  - a) nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 50% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 35%.
  - b) a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica, possibili di recupero, e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 30% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 15%.
2. Nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino a un massimo del 50% dell'entità della relativa tariffa unitaria.

## **Articolo 17**

### **Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio**

**(Art. 59 – comma 4 – del D. Lgs. 507/1993)**

1. Se si verifica all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 3, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 40% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
3. Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

## **Articolo 18**

### **Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio**

**(Art. 59 – comma 6 – del D. Lgs. 507/1993)**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Se il mancato svolgimento del servizio si protrae a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere inferiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

## **Articolo 19**

### **Agevolazioni**

**(Art. 67 – comma 1 – del D. Lgs. 507/1993)**

1. In applicazione dell'art.67 del D.Lgs.507/93, sono stabilite le seguenti agevolazioni :
  - a) riduzione del 25% per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi al 100% non ricoverati in istituti;
  - b) riduzione del 25% di riduzione della tassa per le scuole pubbliche in considerazione al fatto che i bilanci delle suddette scuole non hanno capacità finanziaria per assolvere al pagamento della tassa così come riportata all'art.13 del presente Regolamento;
  - c) riduzione del 25% per le abitazioni di superficie non superiore a 50 metri quadrati, utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale minima dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.
2. Sono, inoltre, stabilite le seguenti esenzioni per:
  - a) i locali e le aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) i locali e le aree adibiti a servizi per le quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di finanziamento;
  - c) i locali occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, assistite in modo permanente dal Comune o dall'ASL, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza.
3. L'esenzione o la riduzione è concessa, su domanda dell'interessato, a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art.76 del D.Lgs n.507/1993.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

## **Articolo 20**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

**(Art. 77 del D. Lgs. 507/1993)**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate di



servitù di pubblico passaggio, è istituita, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs.507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente

3. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella, rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione dei rifiuti, maggiorata del 30%.

4. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente alla tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (TOSAP), con le modalità previste dall'art.50 del D.Lgs.507/1993. Il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

5. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

## **TITOLO 4°**

### **GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO**

#### **Articolo 21**

##### **Funzionario Responsabile**

**(Art. 74 del D. Lgs. 507/1993)**

1. Ai sensi dell'art.74 del D.Lgs n.507/1993 la Giunta Municipale designa il Funzionario Responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento ove non attribuite espressamente ad altro organo comunale.
2. Ai fini della suddetta individuazione si dovranno tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

#### **Articolo 22**

##### **Compenso incentivante al personale addetto**

**(Art. 52 del D. Lgs. 507/1993)**

1. In relazione alla potestà regolamentare stabilita dall'art.52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446, è istituito in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 2% delle riscossioni della tassa con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

#### **Articolo 23**

##### **Utilizzazione del fondo**

1. Le somme di cui al precedente art.22, entro il 31 dicembre di ogni anno sono ripartite dalla G.M. con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il .75 e il .100.%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra: il 50,01 e il .75%;
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il .0,01 e il 50%.
2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali vigenti nel tempo.

## **TITOLO 5°**

### **DENUNCIA, ACCERTAMENTO, ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

#### **Articolo 24**

##### **Denunce**

**(Art. 74 del D. Lgs. 507/1993)**

1. In esecuzione dell'art.70 del D.Lgs.15/11/1993 n.507 i soggetti tenuti al pagamento della tassa dovranno presentare la relativa denuncia redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune stesso. Il modulo dev'essere debitamente compilato in ogni sua parte e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi dei soggetti passivi:
  - se persone fisiche: cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio;
  - se soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
- b) l'indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità ed indirizzo;
- c) l'esatta ubicazione del fabbricato;
- d) gli estremi catastali dell'immobile;
- e) la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati;
- f) la data di inizio dell'occupazione e detenzione.

2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e presentata direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione.

3. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione

4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

#### **Articolo 25**

##### **Accertamento e controllo**

**(Art. 71 del D. Lgs. 507/1993)**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs.507/1993.

2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.507/1993:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti da autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.

## **Articolo 26**

### **Accertamento con adesione (D. Lgs. 19.6.1997, n° 218)**

1. Ai sensi del D.Lgs 19 giugno 1997, n.218, è introdotto in questo comune, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui al precedente art.21.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetta ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

## **Articolo 27**

### **Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione**

1. L'accertamento della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti:
  - a) il Funzionario Responsabile della tassa, prima di emettere avviso di accertamento di cui all'articolo 25, invia al contribuente un invito a comparire nel quale sono indicati gli elementi identificativi dell'atto cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione, indicando il giorno e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento stesso;
  - b) la richiesta di esibire atti e documenti e l'invio del questionario di cui all'art.25, lettera a), costituiscono anche invito per l'accertamento con adesione;
  - c) trascorsi i termini di comparizione il Funzionario Responsabile della tassa disporrà la notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 1, lettera c), anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 2, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti gli obbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
5. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 1, lettera c), perde efficacia.

## **Articolo 28**

### **Procedura per l'accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

## **Articolo 29**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta ad un quarto.

### **Articolo 30** **Contenzioso**

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento e che non abbia aderito all'accertamento con adesione, può effettuare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ai sensi degli art.18 e 21 del D.Lgs.546/92;
2. Il ricorso in bollo è proposto mediante notifica all'Ufficio tributi ai sensi degli art.137 e seguenti del C.P.C., oppure mediante consegna o spedizione tramite plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento;
3. Il ricorrente, poi, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, secondo modi e forme di cui all'art.22 del già richiamato D.Lgs.546/92, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la segreteria della commissione provinciale adita;
4. In caso di proposizione del ricorso, il tributo sarà riscosso, mediante iscrizione a ruolo in via provvisoria, nella misura pari ad un terzo di quella accertata.

### **Articolo 31** **Convenzioni per la individuazione delle superfici soggette ad imposizione** **(Art. 71 – comma 4 – del D. Lgs. 507/1993)**

1. In applicazione dell'art.71 del D.Lgs.15/11/1993 n.507, l'Amministrazione Comunale redige un programma di accertamento della tassa dei rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione, con i ruoli degli altri tributi comunali e con altri dati in suo possesso.
2. Gli accertamenti dovranno verificare:
  - a) la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;
  - b) le attività effettivamente svolte nei locali e nelle aree. In conformità al comma 4 dell'art.71 del D.Lgs. n.507/1993. Tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune, sarà effettuata, su proposta del responsabile della tassa, o mediante progetti obiettivi, diretti a soggetti non occupati, utilizzando, eventualmente, anche lavoratori per progetti socialmente utili, ovvero mediante concessioni, società o singoli soggetti da prescegliersi rispettivamente mediante gara ovvero mediante prova selettiva.
3. In ogni caso è fatto divieto di concordare onorari o corrispettivi calcolati sulla base del maggior gettito conseguente ad accertamento. In ogni caso valgono le norme dell'art.71, comma 4, per quanto attiene al disciplinare di incarico.

### **Articolo 32** **Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali**

1. Gli uffici comunali dovranno comunicare all'ufficio tributi le seguenti notizie:
  - a) ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
  - b) ufficio tecnico comunale: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
  - c) ufficio attività produttive: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate;
  - d) ufficio polizia municipale: segnalazioni di eventuali insediamenti abusivi che dovessero essere rilevati.

### **Articolo 33**

#### **Riscossione**

1. La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni è effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 72 del D. Lgs. 507/1993 e 32 del D. Lgs. 26.2.1999, n° 46.
2. Gli importi sono arrotondati all'euro, per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, per eccesso se è superiore.

### **Articolo 34**

#### **Rimborsi**

**(Art. 59 e 75 del D. Lgs. 507/1993)**

1. In applicazione degli artt. 59, comma 6, e 75 del D.Lgs 507/1993, qualora risultino versate somme non dovute i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, la restituzione dell'indebito entro il termine di anni due dalla data di pagamento oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto al rimborso, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.
2. Il responsabile della tassa dopo averne accertato il diritto ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. In caso di rimborso il pagamento avviene mediante emissione di ordinativo di sgravio da consegnare alla Ragioneria Comunale per l'emissione del mandato di pagamento e la relativa imputazione.
3. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi di mora del 2,5% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Articolo 35**

#### **Sanzioni**

**(Art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993)**

1. Per le seguenti infrazioni:
  - a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
  - b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
  - c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
  - d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73, comma 3/bis, del D.Lgs. n. 15 novembre 1993, n. 507;
  - e) trova applicazione l'art. 76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.
3. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 200,00
4. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
5. Per le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento si applicano le norme di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471 – 472 – 473.

## **TITOLO VI**

### **STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

#### **Articolo 36**

##### **Principi generali**

1. Il presente capo disciplina, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art.1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

#### **Articolo 37**

##### **Informazione del contribuente**

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

#### **Articolo 38**

##### **Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali informazioni sono eseguite con le modalità previste dall'art.18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

#### **Articolo 39**

##### **Motivazione degli atti - Contenuti**

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti comunque indicano:
  - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
  - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

### **Articolo 40**

#### **Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

### **Articolo 41**

#### **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

## **TITOLO 7° DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 42 Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

### **Articolo 43 Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- a) Il Decreto Legislativo del 15/11/1993 n.507, e le speciali norme legislative vigenti in materia
- b) il regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.
- c) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali
- d) lo statuto comunale
- e) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili
- f) gli usi e consuetudini locali

### **Articolo 44 Variazione del Regolamento**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

### **Articolo 45 Tutela dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modifiche.

### **Articolo 46 Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **Articolo 47 Termine per la conclusione dei procedimenti**

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:



Num. d'ord.	INTERVENTI	Giorni utili decorrenti dalla richiesta
1	Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo	Trenta
2	Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio	Trenta
3	Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili	Trenta
4	Emissione ruoli riscossioni	Trenta
5	Richiesta scritta di informazioni e notizie	Trenta
6	Risposta ad esposti	Trenta
7	Rimborso di somme comunque indebitamente pagate	Trenta

### **Articolo 48**

#### **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **Articolo 49**

#### **Entrata in vigore**


1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2004.



Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal Commissario straordinario con atto n. .... del
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi  
dal ..... al .....  
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito  
manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il .....

Data .....



**Il Segretario comunale**  
.....